

TI_GERICHTE 12.1997.210 vom 12. November 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-11-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.210

FR: TI_GERICHTE 12.1997.210 du 12 novembre 1997

IT: TI_GERICHTE 12.1997.210 del 12 novembre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Punto di partenza per la disamina delle censure dell'appellante è quello della sostanziale ammissione della pretesa dedotta in causa, di modo che scopo di questa procedura è unicamente quello di vagliare l'esistenza, e se del caso l'ammontare, delle pretese compensatorie vantate dalla convenuta e per le quali essa sopporta il pieno onere probatorio (per tante: II CCA 22 settembre 1997 in re T./W. e riferimenti).

E. 2

Sulla pretesa di fr. 10'352.-- di sconto e risarcimento per il ritardo nell'esecuzione dei lavori al _____ Il Pretore ha respinto la pretesa per il motivo che nulla dimostrerebbe che la convenuta abbia dovuto concedere alla committente la deduzione in questione, ma risulterebbe al contrario che questa ha integralmente pagato la fattura emessa a suo carico dalla convenuta (consid. 5, pag. 3 e 4). Con l'appello la convenuta ribadisce la tesi dell'accordo delle parti circa la riduzione della mercede invocando i doc. 7 e 9, negando di essere stata integralmente pagata dalla sua committente e sostenendo che la teste _____ non avrebbe reso una deposizione attendibile. La tesi della convenuta merita protezione. Risulta infatti dalla corrispondenza preprocessuale che l'attore a più riprese ha ammesso di avere delle responsabilità per i ritardi nella consegna della sua opera sia per l'esercizio pubblico di _____ che per quello di _____ (doc. F, G, 7, 9), come pure che egli ha accettato una deduzione dalla sua mercede di fr. 10'352.-- a seguito delle sue inadempienze (esplicito: lettera 4 luglio 1992 dell'attore, doc. 9, riferita alla precedente lettera 30 giugno 1992 della convenuta, doc. 8). Il consenso dell'attore va tuttavia ritenuto nella sua globalità, ovvero nel senso che l'attore rinunciando a fr. 10'352.-- ha inteso ovviare ad ogni e qualsiasi possibile manchevolezza da parte sua ("mi sembra che una deduzione di fr. 10'352.00 sia più che sufficiente per compensare ev. manchevolezze e ritardi"), e non solo alla questione dei ritardi per il bar di _____, come ha invece inteso la convenuta (doc. 8, pag. 1, in fine). Ne consegue comunque che, indipendentemente dalla prova di un effettivo pregiudizio per lei, la convenuta deve essere ritenuta autorizzata a dedurre fr. 10'352.-- dalla mercede dell'attore. 3. Sulla pretesa di fr. 13'032.80 per lavori eseguiti da terzi e nondimeno fatturati dall'attore In sede di risposta questa pretesa della convenuta ammontava a fr. 16'782.80, mentre ora è di soli fr. 13'032.80 in conseguenza della rinuncia ai fr. 3'750.-- di cui alla fattura doc. 21. Il Pretore (pag. 5) ha respinto la pretesa per il motivo che non vi sarebbe la prova che i lavori di cui alle fatture in questione siano stati fatturati anche dall'attore, mentre la convenuta anche in questa sede ribadisce l'opinione contraria. A torto. Come rettamente indicato dal Pretore, il solo raffronto fra le

fatture dell'attore (doc. C e D) e quelle dei terzi artigiani incaricati e pagati dalla convenuta (doc. 18, 19 e 20) ha valore puramente indiziario, non potendosi riscontrare le identiche voci, così che non è possibile maturare il necessario convincimento circa l'identità dei lavori ivi indicati né, a maggior ragione, (quand'anche vi fosse identità tra le fatture) sul fatto che i lavori di cui alle fatture dell'attore siano o meno stati portati a termine, potendosi in tal caso con pari dignità ammettere che sia stato il terzo artigiano, e non necessariamente l'attore, a fatturare opere non eseguite. Ben altre erano pertanto le prove che la convenuta doveva portare per dimostrare con certezza la verità delle proprie tesi, come ad esempio l'audizione in loco dei terzi artigiani per una dettagliata descrizione delle opere da loro eseguite, il dettagliato interrogatorio formale dell'attore sui medesimi temi ed eventualmente una perizia tecnica volta ad accertare la paternità dei rispettivi lavori, e di conseguenza anche la correttezza della fatturazione dell'attore. In assenza di ciò, non può che conseguire su questo tema la reiezione delle labili argomentazioni della convenuta.

E. 4

settembre 1997 _____ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 27 giugno 1997 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente: 1. La petizione è parzialmente accolta. _____, è condannata a pagare a _____ fr. 39'281.-- oltre interessi al 5% dal 12 ottobre 1992 su fr. 16'081.-- e dal 12 aprile 1994 su fr. 23'200.--. 2. In tale misura è tolta l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. _____ dell'UE di Lugano del 12 aprile 1994. 3. La tassa di giustizia di fr. 2'200.-- e le spese, da anticipare dalla parte attrice, restano a suo carico per 1/4, mentre per 3/4 sono a carico della convenuta, che rifonderà all'attore fr. 1'800.-- per parte di ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia _____ fr. 980.-- b) spese _____ fr. 20.-- **T o t a l e** fr. 1'000.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico per 4/5 e per 1/5 sono a carico dell'attore, al quale la convenuta rifonderà fr. 1'000.-- per ripetibili parziali di appello. III. Intimazione: - _____; Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente _____ Il segretario _____